



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Decreto n. 1050
Anno 2024

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, per la parte relativa alla "Sezione I: norme generali" emanato con Decreto Rettorale n. 428 del 9 agosto 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO** il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO** il D.M. 10 Settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244»;
- VISTO** il D.M. 4 Aprile 2011, n. 139 recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO** il D.M. 30 Settembre 2011 concernente: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 Settembre 2010, n. 249";
- VISTO** il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79 - recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e, in particolare, l'art. 44 che ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** l'art. 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTO** il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133" come rivisto e aggiornato dal D.M. 9 maggio 2017 n. 259;
- VISTO** il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.19/2016;



- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO** il Decreto InterMinisteriale 7 agosto 2020 n. 90 avente ad oggetto "*Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità*";
- CONSIDERATE** le modifiche apportate dal suddetto Decreto Interministeriale 7 agosto 2020 n. 90 all'art. 4 del DM n.92/2019 e in particolare l'art.1 c.4 che prevede l'inserimento del comma 3-bis in base al quale "*Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104*";
- VISTA** la nota MUR prot. 24656 dell'11/12/2023 avente ad oggetto *Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2023/2024. Indicazioni operative- IX CICLO*;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2024 relative all'istituzione e all'attivazione, nell'A.A. 2023-2024, del *IX CICLO dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249* con una previsione di 1500 posti così ripartiti:
- n. 150 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell'infanzia;
 - n. 150 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
 - n. 400 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado;
 - n. 800 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado;
- VISTA** la convenzione stipulata in data 22 gennaio 2024 con l'Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze della Formazione per l'attivazione, la realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario a.a. 2023-2024, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università;
- VISTO** l'art. 18-bis, comma 2, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59, così come modificato dall'art. 5, comma 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo", e, in particolare, il comma 2, che prevede che fino al 31 dicembre 2024 "*ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.*";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 29 marzo 2024, n. 549, concernente la riserva dei posti per l'accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;



- CONSIDERATO** che ai sensi del suddetto D.M. 549/2024, i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell'allegato A dello stesso decreto;
- VISTO** il D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 con cui è stato autorizzato l'avvio, per l'A.A. 2023-2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati per ogni Ateneo nell'allegata tabella A del decreto;
- VISTA** la tabella allegata al suddetto D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 che riporta per l'Università di Cassino e del Lazio meridionale i posti assegnati di seguito indicati:
- 150 per il ciclo della scuola dell'infanzia
 - 150 per il ciclo della scuola primaria,
 - 400 per il ciclo della scuola secondaria di primo grado
 - 800 per il ciclo della scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di 1.500 posti;
- CONSIDERATO** altresì, che i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2025;
- VISTA** la nota prot.n.6859 del 9 aprile 2024 avente ad oggetto: *percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. DM 29.03.2024, n. 583;*
- VISTO** il D.D. n. 344 del 12 aprile 2024 con cui il dott. Massimiliano Mignanelli – Direttore dell'Area Risorse Umane è nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo per il coordinamento della selezione di accesso e l'organizzazione, nell'A.A. 2023-2024, dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, del D.I. n. 549 del 29.03.2024 e del D.M. n. 583 del 29.03.2024;
- VISTO** il D.R. 350 del 12 aprile 2024 con cui è stato emanato il *Bando per l'ammissione ai corsi di formazione per conseguire la "Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" (D.M. 30 settembre 2011, D.I. n.549 del 29.03.2024 e D.M. n. 583 del 29.03.2024);*
- CONSIDERATO** che il suddetto D.M. n. 583 del 29 marzo 2024 statuisce, tra l'altro:
- la **mattina del 7 maggio 2024** quale data di svolgimento del test preselettivo per la **scuola dell'infanzia;**
 - che le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, e dal D.I. 7 agosto 2020, n. 90. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi;
 - in deroga all'art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del ciclo VIII, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta;
 - le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti;
- VISTE** le domande di ammissione pervenute;
- VISTO** il **D.R. n. 396 del 30 aprile 2024** concernente gli ammessi al test preselettivo del **7 maggio 2024**, previsto dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **scuola dell'Infanzia a.a. 2023-2024** (allegato A);
- VISTO** il D.R. n. 409 del 3 maggio 2024 concernente l'integrazione e la parziale rettifica del D.R. n. 396 del 30 aprile 2024;
- VISTO** il D.R. n. 418 del 6 maggio 2024 concernente l'integrazione e la parziale rettifica del D.R. n. 396 del 30 aprile 2024 e successive modificazioni;



- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.3 del bando concernente *“Requisiti di ammissione e quota riservata”* **paragrafo Quota riservata 35%** è previsto, fra l'altro, che
- *“Qualora le domande di ammissione dei soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 eccedano la quota di riserva del 35% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata in base ai titoli individuati nell'allegato A del D.I. 549 del 29 marzo 2024 e di seguito riportati che dovranno essere inseriti dai candidati nei termini e con le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale di Ateneo UNICAS, nelle sezioni dedicate per ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla pagina dedicata: <https://www.unicas.it/sostegno-ix-ciclo/>.”;*
 - *“In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. I candidati che non rientreranno nei posti previsti dalla riserva del 35% accederanno direttamente alla prova scritta di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2011. I candidati di cui alla quota riservata concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.”*
- VISTO** il **D.R. n. 461 del 17 maggio 2024** concernente:
- gli ammessi alla selezione effettuata in base ai titoli individuati nell'allegato A del D.I. 549 del 29 marzo 2024 prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola dell'Infanzia** a.a. 2023-2024 (allegato A);
 - gli ammessi direttamente alla prova scritta prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola dell'Infanzia** a.a. 2023-2024 (allegato B);
- VISTO** il D.R. n. 478 del 21 maggio 2024 concernente l'integrazione del D.R. n. 461 del 17 maggio 2024;
- VISTO** il D.R. n. 497 del 23 maggio 2024 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice preposta alla selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell'Infanzia a.a. 2023-2024;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 del bando concernente *“Posti disponibili”* il numero di posti disponibili per la Scuola dell'Infanzia per la riserva di posti 35% è pari a 52;
- VISTO** il **D.R. n. 644 del 5 luglio 2024** concernente la graduatoria provvisoria della selezione di accesso al *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell'Infanzia a.a. 2023-2024-quota di riserva 35%*, con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente in corso;
- VISTO** il **D.R. n. 652 del 10 luglio 2024** concernente la graduatoria finale della selezione di accesso al *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell'Infanzia a.a. 2023-2024-quota di riserva 35%*, con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente in corso;
- VISTO** il **D.R. n. 697 del 29 luglio 2024** concernente la parziale rettifica del D.R. n. 644 del 5 luglio 2024 e del D.R. n. 652 del 10 luglio 2024;
- CONSIDERATO** che la prova scritta prevista dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della **Scuola dell'Infanzia** si è svolta il 15 luglio 2024;
- CONSIDERATO** che l'art. 9 Titoli valutabili del bando di ammissione prevede, tra l'altro, che *“I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando. La presentazione dei titoli valutabili va effettuata esclusivamente attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma <https://gomp.unicas.it>. Successivamente allo svolgimento delle prove scritte, i candidati sono tenuti a inserire online, dalla propria area riservata, i titoli valutabili entro i termini che verranno indicati sul sito istituzionale di Ateneo UNICAS, nelle sezioni dedicate per ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla pagina dedicata: <https://www.unicas.it/sostegno-ix-ciclo/>. I titoli valutabili non indicati nei termini e con le modalità sopra specificate, anche se posseduti, non saranno*



considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali errori di inserimento dei titoli che restano di esclusiva pertinenza dei candidati. Non sono ammesse integrazioni dei titoli successive ai termini indicati e/o trasmesse via mail o via PEC e/o richieste difformi da quanto indicato. L'Università si riserva, in ogni momento, di verificare, ai sensi della vigente normativa, la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.”:

CONSIDERATO che l'art.11 comma b) del bando di ammissione prevede, tra l'altro, che *“Per ogni ordine e grado di scuola, la Commissione esaminatrice predispone una graduatoria finale degli ammessi al corso, determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.*

In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato o la candidata anagraficamente più giovane. La redazione della graduatoria finale di merito terrà conto della percentuale di riserva di posti individuata con Decreto Interministeriale n.549 del 29.03.2024, nella misura pari al 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18 bis del D.Lgs. 59/2017; È ammesso al Corso un numero di candidate/i non superiore al numero dei posti disponibili. Le graduatorie saranno pubblicate entro 20 giorni dalla conclusione delle prove orali, sul sito istituzionale di Ateneo UNICAS, nelle sezioni dedicate per ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla pagina dedicata <https://www.unicas.it/sostegno-ix-ciclo/>. Non sarà data altra comunicazione ai candidati, tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro le ore 23.59 del terzo giorno solare successivo alla data di pubblicazione della graduatoria. L'istanza di revisione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo corsiabilitanti@pec.unicas.it, avente ad oggetto: “istanza revisione graduatoria finale: Cognome e Nome candidato”, allegando la fotocopia di un valido documento di identità. I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie riferite a diversi gradi di istruzione sono tenuti ad optare per l'iscrizione ad un solo percorso formativo. I candidati collocati in posizione utile che non avranno perfezionato l'iscrizione entro i termini di scadenza saranno considerati rinunciatari e l'Università procederà allo scorrimento delle graduatorie.”;

VISTI i titoli inseriti dai candidati nella piattaforma <https://gomp.unicas.it> entro i termini indicati;
VISTA la nota del 19 novembre 2024 di cui al prot. n. 30593 del 20 novembre 2024 con cui il Presidente della Commissione, di cui al suddetto D.R. n. 497 del 23 maggio 2024 ha trasmesso la graduatoria della selezione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 del bando di ammissione i posti disponibili per la **Scuola dell'Infanzia** sono 150, di cui **52 assegnati sulla quota di riserva 35% con il suddetto D.R. 652 del 10 luglio 2024** come parzialmente rettificato dal D.R. n. 697 del 29 luglio 2024 ai sensi del comma 2 dell'art.18-bis del D.Lgs 59/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 del bando di ammissione di cui al D.R. 350 12 aprile 2024, l'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Amministrativo;

DECRETA

art. 1

È approvata la graduatoria della selezione di accesso al *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della Scuola dell'Infanzia, a.a. 2023-2024*, i cui esiti sono riportati nell'allegato A al presente decreto con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente in corso.

art. 2

Resta fermo quanto previsto dall'art.11 comma b) del bando, secondo cui *“Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro le ore 23.59 del terzo giorno solare successivo alla data di pubblicazione della graduatoria. L'istanza di revisione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo corsiabilitanti@pec.unicas.it, avente ad oggetto: “istanza revisione graduatoria finale: Cognome e Nome candidato”, allegando la fotocopia di un valido documento di identità”.*

Al termine dell'esame delle istanze di revisione, saranno pubblicate le graduatorie finali.



art. 3

L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui requisiti prescritti e/o titoli dichiarati non risultassero validi alla verifica ovvero in caso di dichiarazioni mendaci.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università ed è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del sito di Ateneo.

Cassino, 20 NOV. 2024

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
(dott. Massimiliano Mignanelli)

Il Rettore
(prof. Marco DELL'ISOLA)

di 
